I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 54/2007 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2007

che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione

considerando quanto segue:

(1) Dal 1º gennaio 2007 l'Unione europea comprende due nuovi Stati membri, la Romania e la Bulgaria. L'articolo 6, paragrafo 7, dell'atto di adesione stabilisce che le restrizioni quantitative applicate dalla Comunità alle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento vanno adeguate per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri della Comunità. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità allargata di taluni prodotti tessili originari dei paesi terzi dovrebbero quindi essere adeguate per coprire le importazioni nei due nuovi Stati membri. Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune per le importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi [1].

(2) Per evitare che l'allargamento della Comunità produca effetti restrittivi sugli scambi commerciali, nel modificare i quantitativi è opportuno utilizzare un metodo di adeguamento dei nuovi livelli dei contingenti che tenga conto delle importazioni tradizionali nei nuovi Stati membri. Una formula basata sulla media delle importazioni degli ultimi tre anni nei due nuovi Stati membri originarie dei paesi terzi fornisce una giusta misura di tali flussi storici. È stato inserito un tasso di crescita. Gli anni dal 2003 al 2005 sono stati scelti come i più significativi, poiché i relativi dati sono le informazioni disponibili più recenti sulle importazioni di prodotti tessili e di abbigliamento dei due nuovi Stati membri.

(3) Pertanto, si dovrebbero modificare gli allegati V e VII del regolamento (CEE) n. 3030/93 per indicare i livelli dei contingenti applicabili a partire dal 1º gennaio 2007, data dell'allargamento.

(4) Tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3030/93 dovrebbero essere adeguate per essere applicate alle importazioni nei nuovi Stati membri. Le sigle dei nuovi Stati membri dovrebbero quindi essere inserite nell'allegato III.

(5) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è modificato come segue.

1) All'articolo 2, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'immissione in libera pratica in uno dei nuovi Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1º gennaio 2007, vale a dire la Romania e la Bulgaria, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1º gennaio 2007 e che entrano nei due nuovi Stati membri dal 1º gennaio 2007 in poi, è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. Tale autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1º gennaio 2007.

Le licenze sono comunicate alla Commissione.»

[1] GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 35/2006 della Commissione (GU L 7 del 12.1.2006, pag. 8).

2) All'articolo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1º gennaio 2007, da uno degli Stati membri che aderiscono all'Unione europea il 1º gennaio 2007 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata, come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.»

3) Nell'allegato III, articolo 28, paragrafo 6, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione previsto, o il gruppo di Stati membri, come segue:

AT = Austria

BG = Bulgaria

BL = Benelux

CY = Cipro

CZ = Repubblica ceca

DE = Repubblica federale di Germania

DK = Danimarca

EE = Estonia

GR = Grecia

ES = Spagna

FI = Finlandia

FR = Francia

GB = Regno Unito

HU = Ungheria

IE = Irlanda

IT = Italia

LT = Lituania

LV = Lettonia

MT = Malta

PL = Polonia

PT = Portogallo

RO = Romania

SE = Svezia

SI = Slovenia

SK = Slovacchia».

4) L'allegato V è sostituito dal testo riportato nella parte A dell'allegato del presente regolamento.

5) La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla tabella contenuta nella parte B dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER

ALLEGATO

PARTE A

L'allegato V è sostituito dall'allegato seguente:

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Applicabili per il 2007

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)			Limiti quantitativi comunitari
Paese terzo	Categoria	Unità	2007
BIELORUSSIA	GROUPPO IA		
	1	Tonnellate	1 586
	2	Tonnellate	6 643
	3	Tonnellate	242
	GROUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	1 839
	5	1 000 pezzi	1 105
	6	1 000 pezzi	1 705
	7	1 000 pezzi	1 377
	8	1 000 pezzi	1 160
	GROUPPO IIA		
	9	Tonnellate	363
	20	Tonnellate	329
	22	Tonnellate	524
	23	Tonnellate	255
	39	Tonnellate	241
	GROUPPO IIB		
	12	1 000 paia	5 959
	13	1 000 pezzi	2 651
	15	1 000 pezzi	1 726
	16	1 000 pezzi	186
	21	1 000 pezzi	930
	24	1 000 pezzi	844
	26/27	1 000 pezzi	1 117
	29	1 000 pezzi	468
	73	1 000 pezzi	329
	83	Tonnellate	184
	GROUPPO IIIA		
	33	Tonnellate	387
	36	Tonnellate	1 312
	37	Tonnellate	463
	50	Tonnellate	207
	GROUPPO IIIB		
	67	Tonnellate	359
	74	1 000 pezzi	377
	90	Tonnellate	208
	GROUPPO IV		
	115	Tonnellate	268
	117	Tonnellate	2 312
	118	Tonnellate	471

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)			Limiti quantitativi comunitari
Paese terzo	Categoria	Unità	2007
CINA	GROUPPO IA		
	2 (compreso 2a)	Tonnellate	70 636
	GROUPPO IB		
	4 ([1])	1 000 pezzi	595 624
	5	1 000 pezzi	220 054
	6	1 000 pezzi	388 528
	7	1 000 pezzi	90 829
	GROUPPO IIA		
	20	Tonnellate	18 518
	39	Tonnellate	14 862
	GROUPPO IIB		
	26	1 000 pezzi	29 736
	31	1 000 pezzi	250 209
	GROUPPO IV		
	115	Tonnellate	5 347

([1]) Cfr. appendice A.

Appendice A dell'allegato V

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
4	Cina	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati, può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: "Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm".»

PARTE B

La tabella dell'allegato VII è sostituita dalla seguente:

«Tabella

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE NEL QUADRO DEL TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)			Limiti quantitativi comunitari
Paese terzo	Categoria	Unità	2007
BIELORUSSIA	GROUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	5 796
	5	1 000 pezzi	8 079
	6	1 000 pezzi	10 775
	7	1 000 pezzi	8 088
	8	1 000 pezzi	2 754
	GROUPPO IIB		
	12	1 000 paia	5 445
	13	1 000 pezzi	853
	15	1 000 pezzi	4 723
	16	1 000 pezzi	962
	21	1 000 pezzi	3 142
	24	1 000 pezzi	809
	26/27	1 000 pezzi	3 938
	29	1 000 pezzi	1 596
	73	1 000 pezzi	6 119
	83	Tonnellate	813
	GROUPPO IIIB		
	74	1 000 pezzi	1 067
CINA	GROUPPO IB		
	4	1 000 pezzi	450
	5	1 000 pezzi	977
	6	1 000 pezzi	3 589
	7	1 000 pezzi	970
	GROUPPO IIB		
	26	1 000 pezzi	1 707
	31	1 000 pezzi	13 681»